

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED] REG.PROV.COLL.
N. [REDACTED] REG.RIC.



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Prima Stralcio)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale [REDACTED] del [REDACTED], proposto da

[REDACTED] e e
[REDACTED] rappresentati e difesi dall'avv. Angelo Fiore Tartaglia, con domicilio eletto presso il suo studio in Roma, viale delle Medaglie d'Oro n. 266;

contro

Ministero della Difesa, in persona del Ministro p.t., rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato presso cui è domiciliato ex lege in Roma, via dei Portoghesi n. 12;

nei confronti

[REDACTED],
[REDACTED],
[REDACTED],
[REDACTED],
[REDACTED],
[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED],

[REDACTED]

per l'annullamento

del decreto dirigenziale del Ministero della Difesa in data [REDACTED] avente ad oggetto la rideterminazione dell'anzianità relativa agli ufficiali del ruolo normale del Corpo del Genio aeronautica in spe frequentatori del Corso Borea V e Centauro V, con il quale è stato disposto che i ricorrenti "sottotenenti del ruolo normale del Corpo del Genio Aeronautico in servizio permanente effettivo, frequentatori del Corso Borea V, aventi anzianità assoluta di grado 15 settembre 2003, non avendo completato gli studi al termine dell'ultimo anno di corso con le modalità stabilite dall'Accademia Aeronautica, sono ammessi, per ultimarli, alla frequenza dell'anno accademico [REDACTED] e, pertanto, transitano al Corso Centauro V, collocandosi nell'ordine, dopo il pari grado [REDACTED] ed assumendo, per l'effetto, anzianità di grado assoluta [REDACTED]...";

di tutti gli atti presupposti, conseguenti, collegati e/o connessi;

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero della Difesa;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza smaltimento del giorno [REDACTED] la dott.ssa Antonella Mangia e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue:

FATTO e DIRITTO

1. Con l'atto introduttivo del presente giudizio, notificato in data [REDACTED] e depositato il successivo [REDACTED], i ricorrenti impugnano il provvedimento con cui, in data [REDACTED] l'Amministrazione ha disposto l'ammissione dei predetti, ai sensi dell'articolo 28, comma 6, del decreto legislativo 30 dicembre 2017, n. 490, alla frequenza dell'anno accademico [REDACTED] "non avendo completato gli studi al termine dell'ultimo anno di corso con le modalità stabilite

██████████.

dall'Accademia Aeronautica Militare", stabilendo – nel contempo - il transito degli stessi "nel corso Centauro V", con collocazione "nell'ordine, dopo il parigrado ██████████" ed assunzione, "per l'effetto", dell'anzianità "di grado assoluta 13.09.2004".

In particolare, i ricorrenti espongono quanto segue:

- a seguito del buon esito della partecipazione al concorso per "allievi ufficiali ruolo ingegneri", nell'██████████ "sono stati ammessi alla frequentazione dell'Accademia Aeronautica di Pozzuoli ed avviati alla frequenza del corso denominato BOREA V";

- nominati "Sottotenenti in Servizio permanente effettivo del Corpo Genio Aeronautico – Ruolo Normale – con anzianità assoluta dal 15 settembre 2003" con D.P.R. del 12.4.2005, "non avendo conseguito la laurea specialistica entro il ██████████. sono stati ammessi a completare gli studi entro il mese di marzo del ██████████

- conseguita la laurea specialistica, sono stati, quindi, assegnati a vari reparti "ove hanno iniziato a svolgere servizio";

- del tutto inaspettatamente e senza procedere ad alcuna comunicazione di avvio del procedimento, in data ██████████ il Ministero della Difesa ha adottato il provvedimento impugnato, disponendo – in particolare e, comunque, per quanto di interesse in questa sede – la "rideterminazione della loro anzianità nel grado di Sottotenente al ██████████ anziché al ██████████, come in precedenza determinato".

Avverso tale provvedimento i ricorrenti insorgono deducendo i vizi di violazione di legge ed eccesso di potere sotto svariati profili.

In particolare, i ricorrenti lamentano – in sintesi – il mancato rispetto delle previsioni in materia di partecipazione al procedimento, la violazione e/o falsa applicazione dell'art. 28, commi 4 e 6, del D.Lgs. n. 490 del 1997 e dell'art. 13 della legge n. 113 del 1954 nonché la violazione dell'art. 21 nonies della legge n. 241 del 1990, in ragione della natura di "atto di autotutela" del provvedimento

impugnato.

A seguito della produzione di documenti, in data [REDACTED] i ricorrenti hanno depositato “dichiarazioni di interesse al ricorso”.

I successivi [REDACTED] hanno, ancora, prodotto precedenti giurisprudenziali in materia nonché uno scritto difensivo.

Con atto depositato in data [REDACTED] si è costituito il Ministero della Difesa, il quale – in

medesima data e, dunque, tardivamente – ha prodotto una memoria difensiva.

All’udienza pubblica di smaltimento del [REDACTED] il ricorso è stato trattenuto in decisione.

2. Il ricorso è fondato e, pertanto, va accolto ai sensi e nei termini di seguito indicati.

2.1. Come esposto nella narrativa che precede, i ricorrenti denunciano l’illegittimità del provvedimento impugnato in ragione, tra l’altro, del rilievo che – essendo già stati promossi a Sottotenente con anzianità assoluta a decorrere dal [REDACTED] [REDACTED] – la decisione in tale modo adottata costituisce un vero e proprio atto di “autotutela” e, pertanto, chiara si profila la violazione delle prescrizioni all’uopo previste dalla legge n. 241 del 1990.

Tale censura è meritevole di positivo riscontro.

Il Collegio non ravvisa, infatti, motivi per discostarsi dai precedenti del Tribunale in materia (cfr. Sez. I bis, n. 2430 del 2018 e n. 1165 del 2014), indicati, tra l’altro, dai ricorrenti, e, pertanto, ribadisce – in sintesi - che:

- la corretta valutazione dei fatti che connotano la vicenda in esame e, in particolare, l’avvenuto conseguimento da parte dei ricorrenti della nomina a sottotenente con “anzianità assoluta” dal [REDACTED] conducono a riscontrare l’effettivo esercizio da parte del Ministero della Difesa - mediante l’adozione del provvedimento gravato - del potere di autotutela (in quanto atto ad incidere sull’anzianità nel grado già acquisita dagli interessati);

██████████

- da ciò necessariamente consegue che la menzionata Amministrazione era tenuta al rispetto delle prescrizioni di cui all'art. 21 nonies della medesima legge, introdotto dalla legge 11 febbraio 2005, n. 15, il quale - come noto - ha sostanzialmente positivizzato il principio d'origine giurisprudenziale secondo cui "il mero ripristino della legalità violata non è sufficiente a sorreggere gli atti di annullamento d'ufficio di provvedimenti illegittimi, richiedendosi a tal fine anche l'apprezzamento delle ragioni di interesse pubblico all'annullamento dell'atto, degli interessi dei destinatari e dei contro interessati".

Ciò detto e preso, ancora, atto che il provvedimento impugnato non risulta essere stato assunto secondo le modalità del menzionato art. 21 nonies, posto che - oltre ad essere stato adottato in un termine definibile "irragionevole", tenuto anche conto delle modificazioni da ultimo apportate alla previsione in argomento - risulta privo di qualsiasi riferimento a ragioni di interesse pubblico, la censura in trattazione è fondata.

3. Tanto è sufficiente per l'accoglimento del ricorso, con assorbimento degli ulteriori motivi di diritto formulati.

Tenuto conto delle peculiarità della vicenda in esame, sussistono giusti motivi per compensare integralmente fra le parti le spese di lite.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima Stralcio), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e, per l'effetto, annulla il provvedimento impugnato, per quanto di interesse dei ricorrenti.

Compensa le spese di giudizio tra le parti.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno ██████████ con l'intervento dei Magistrati:

Concetta Anastasi, Presidente



Antonella Mangia, Consigliere, Estensore
Francesca Petrucciani, Consigliere

L'ESTENSORE
Antonella Mangia

IL PRESIDENTE
Concetta Anastasi

IL SEGRETARIO